

**“DIRETTIVE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN  
MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DEL MARE TERRITORIALE AI  
SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, N.  
9”**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le presenti Direttive, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9, disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative inerenti all’utilizzo, per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive ad esse connesse, delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale antistante la costa dell’Emilia-Romagna delimitato dagli attuali confini di competenza delle Capitanerie di Porto di Ravenna, a Nord, e di Rimini, a Sud.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini dell’applicazione delle presenti direttive, valgono le seguenti definizioni:
  - a. Molluschi bivalvi: organismi acquatici appartenenti al phylum dei molluschi, classe bivalvi, caratterizzati dal possedere una conchiglia formata da due valve distinte incernierate tra loro. Tra i molluschi bivalvi ivi considerati sono solo quelli che possono essere oggetto di allevamento per l’alimentazione umana e a scopo riproduttivo;
  - b. Concessione Demaniale Marittima: è il provvedimento che abilita il titolare ad occupare aree o beni del demanio marittimo o porzioni di mare, eventualmente realizzandovi opere o impianti, e ad utilizzarli in modo esclusivo;
  - c. Concessionario: persona fisica o giuridica titolare di concessione demaniale marittima rilasciato da Ente pubblico che gli consente l’uso esclusivo di un bene del demanio;
  - d. Titolare: persona fisica o giuridica beneficiaria di una concessione dalla pubblica amministrazione e, di norma, coincide con il concessionario. Nel caso di provvedimento di autorizzazione, il titolare è la persona fisica o giuridica destinataria dell’autorizzazione stessa;
  - e. Addetti: sono considerati addetti delle imprese ittiche, iscritte nel Registro delle imprese di Pesca di cui agli artt. 63 e seguenti del D.P.R. n. 1639/1968 in possesso di Licenza di concessione demaniale marittima avente ad oggetto l’allevamento di molluschi bivalvi, i soggetti aventi i requisiti di cui al presente articolo.
  - f. Imprenditore ittico: ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 è “imprenditore ittico” il titolare di licenza di pesca, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 26 maggio 2004 n. 153, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale e le relative attività connesse, nonché l’acquacoltore che esercita in forma singola o associata l’attività di cui alla successiva lettera h.
  - g. Pesca Professionale: ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 è definita pesca professionale l’attività economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di

acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.

- h. Acquacoltura: ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e dell'art. 3 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 è definita acquacoltura l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.
2. Ai fini dell'applicazione del regime concessorio per lo svolgimento di attività di pesca, acquacoltura e attività ad esse correlate nei beni del demanio marittimo (ancorché delle sacche marine, delle aree lagunari, delle foci dei canali o dei fiumi ricadenti nel demanio marittimo) e nel mare territoriale antistante la costa dell'Emilia-Romagna, sono considerati "addetti" dell'impresa di pesca professionale iscritta nel Registro di cui all'art. 63 del D.P.R. n. 1639/1968, gli imprenditori ittici, soci della stessa, che svolgono attività di acquacoltura, secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, esclusivamente se iscritti negli elenchi CD/IAP dell'INPS, per i quali si applicano le disposizioni previste per l'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e per il Coltivatore Diretto (CD) e che pertanto sono sottoposti alle medesime disposizioni in materia di iscrizioni, abilitazioni e autorizzazioni. Inoltre, tali soggetti devono essere regolarmente iscritti al Registro dei Pescatori Marittimi, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 1639/1968, fatte salve le previsioni di cui alla Circolare 9 giugno 1992, Prot. n. 622.1034 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto.
  3. In considerazione di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 4/2012 in forza del quale sono considerati imprenditori ittici anche i titolari di licenza di pesca, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 153/2004, che esercitano, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale, sono considerati altresì "addetti" delle imprese di pesca che esercitano attività di acquacoltura e in possesso di Licenza di concessione demaniale marittima per l'allevamento di molluschi bivalvi, entro il limite massimo del 15% del totale degli addetti effettivi dell'impresa:
    - a) I soggetti che esercitano la pesca quale attività lavorativa esclusiva o prevalente che siano iscritti al regime previdenziale e assistenziale di cui alla Legge n. 250/1958, nonché nel Registro dei Pescatori Marittimi (art. 32 del D.P.R. n. 1639/1968), associati nell'impresa ittica o, in caso di esercizio della pesca in forma autonoma, che dichiarino di svolgere l'attività lavorativa di pesca in via esclusiva o prevalente in favore dell'impresa di pesca o di acquacoltura presso la quale gli stessi intendono essere considerati addetti;
    - b) I soggetti che in virtù del rapporto di lavoro esplicano attività marittima in via principale e sono iscritti al regime previdenziale e assistenziale di cui alla Legge n. 413/1984, nonché iscritti nelle matricole della Gente di Mare, alle dipendenze dell'impresa di pesca o di acquacoltura presso la quale gli stessi intendono essere considerati addetti.

4. In deroga ai commi precedenti, sono altresì considerati “addetti” delle imprese ittiche in possesso di concessione demaniale marittima per acquacoltura:
- a) i “collaboratori” delle società cooperative titolari di concessione demaniale marittima o affidamento che, in qualità di lavoratori dipendenti regolarmente assunti dalle stesse imprese, svolgano a tempo pieno e indeterminato mansioni amministrative o tecniche all’interno dell’impresa titolare e non abbiano altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quello derivante da eventuali prestazioni rese per lavoro occasionale entro gli importi previsti dalla legge per l’esenzione dall’apertura della partita IVA;
  - b) i soci che svolgano attività di imprenditore ittico “non prevalente”, ovvero siano iscritti ad altre gestioni contributive diverse e come tali non iscritti negli elenchi di CD/IAP dell’INPS che esercitino attività di pesca e/o acquacoltura. In tal caso per essere computati quali “addetti” dell’impresa i soggetti devono dimostrare di essere stati imbarcati e di aver svolto attività di acquacoltura mediante documentazione amministrativa e contabile.

Nei casi di cui al presente comma i soggetti sono considerati addetti purché siano complessivamente contenuti entro i seguenti limiti numerici:

- I. per società cooperative fino a 15 soci: fino a un addetto;
  - II. per società cooperative da 16 a 50 soci: fino ad un addetto, più uno ogni 17 (diciassette) soci oltre i primi 16 (sedici);
  - III. per società cooperative oltre i 51 soci: fino a tre addetti, più uno ogni 50 (cinquanta) soci oltre i primi 50 (cinquanta).
5. Nel caso di concessioni demaniali o affidamenti rilasciati a consorzi di imprese ittiche, sono considerati “addetti” i soci e i dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle imprese ittiche consorziate, aventi i requisiti di cui al presente articolo.
6. Nel caso venga rilasciata nuova Licenza di concessione demaniale marittima per attività di acquacoltura a imprese ittiche, possono essere computati come addetti i soggetti non ancora iscritti negli elenchi di CD/IAP dell’INPS che esercitino attività di pesca e/o acquacoltura. In tal caso la concessione demaniale richiesta che si avvalga di tali soggetti come “addetti” è rilasciata, nel rispetto di tutti gli ulteriori requisiti, sotto condizione sospensiva relativa all’avvio delle attività e a pena di decadenza se, decorsi 90 (novanta) giorni dal rilascio i soggetti che ne erano originariamente privi, non abbiano acquisito i requisiti di addetto di cui al precedente comma 2, salvi i casi previsti dai precedenti commi 4 e 5.

### **Art. 3 - Criteri e finalità**

1. Coerentemente con quanto stabilito dall’art. 1 della L.R. n. 9/2002, l’azione amministrativa della Regione in materia di uso delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare

territoriale per le attività di pesca, acquacoltura ed attività produttive correlate, persegue le seguenti finalità generali:

- a. garantire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri di foce e marini, con particolare riferimento al rapporto fra le qualità dell'habitat e le condizioni di vita degli organismi acquatici, in quanto elementi più sensibili di tali ambienti;
- b. armonizzare le azioni sul territorio per lo sviluppo delle attività di pesca, acquacoltura e delle attività connesse ed accessorie in relazione ad un uso sostenibile delle risorse, alla valorizzazione ed alla tutela della biodiversità ambientale;
- c. promuovere ed incentivare la riqualificazione ambientale e, più in particolare, la riqualificazione delle aree costiere salmastre, lagunari, delle foci dei fiumi, del mare, anche attraverso piani di recupero collegati a progetti pilota con il sostegno della ricerca e della sperimentazione associate alla sostenibilità produttiva;
- d. sviluppare il comparto ittico in tutti i segmenti economici di cui si compone, privilegiando la promozione di progetti di rinaturalizzazione degli habitat costieri e di sviluppo delle risorse alieutiche, tramite la realizzazione d'aree di tutela riservate alla pesca ed alla riproduzione degli organismi acquatici;
- e. promuovere e valorizzare, in ottemperanza alla L.R. 7 novembre 2012, n. 11, le attività collegate alla pesca ricreativa e a quella sportiva in relazione ad un uso sostenibile delle risorse naturali, riconducendo gli impianti già esistenti e quelli di futura realizzazione al contesto paesaggistico e ambientale in cui si collocano;
- f. promuovere azioni di recupero e di riequilibrio indirizzate ad una strategia complessiva di tutela mediante la disciplina delle attività di prelievo e, soprattutto, il controllo della riproduzione e delle fasi più delicate della crescita delle forme giovanili, per garantire un adeguato rinnovamento degli organismi acquatici aventi valore commerciale;
- g. individuare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale e disciplinare le relative operazioni di pesca e utilizzo degli stocks ittici;
- h. favorire i sistemi d'allevamento e di pesca secondo lo sviluppo di modelli economici a gestione anche integrata (allevamenti estensivi di crescita ed intensivi d'ambientamento del novellame, aree di sverno e commerciali) in modo associato e partecipato, e di modelli rispettosi degli equilibri ambientali per la crescita economica e sociale d'ogni segmento del comparto della pesca nel rispetto degli equilibri ecologici delle risorse marine, delle risorse lagunari, vallive, delle foci dei canali e dei fiumi;
- i. controllare le attività di pesca e acquacoltura ed effettuare il monitoraggio delle risorse alieutiche provvedendo alla raccolta dei dati statistici presso le marinerie, i consorzi di produzione dei molluschi bivalvi, i vallicoltori, le Associazioni dei bilancionisti ricreativi e di Pesca sportiva;
- j. reperire tutte le informazioni necessarie ad una corretta programmazione secondo modelli di gestione integrata con altri settori produttivi (turismo, diporto, pesca sportiva, commercio, difesa del suolo);

- k. individuare gli indicatori per l'analisi e la valutazione delle pressioni e degli impatti esercitati sull'ambiente vallivo o lagunare, costiero o marino e sugli organismi acquatici in un contesto strategico di valutazione ambientale e di riequilibrio, tenendo conto di tutti gli aspetti rilevanti tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i processi d'antropizzazione, l'inquinamento ambientale e la predazione esercitata dagli uccelli ittiofagi;
- l. valorizzare e incentivare la riproduzione spontanea in mare anche con azioni mirate di ripopolamento e tramite l'istituzione di aree protette destinate alla riproduzione ed alla crescita delle forme giovanili;
- m. autorizzare la cattura e l'allevamento di forme giovanili di vari organismi acquatici a scopo scientifico e di ripopolamento di aree produttive;
- n. sviluppare e valorizzare le aree di riproduzione spontanea, di crescita larvale e post larvale in mare, nelle lagune e nelle aree costiere;
- o. promuovere e valorizzare l'acquacoltura nelle sue varie forme ed in particolare lo sviluppo delle attività in valli, lagune, bacini costieri, foci, anche con la realizzazione di aree e strutture interne alle valli per l'ambientamento e crescita del novellame, aree e strutture di crescita, aree e strutture di sverno, aree e strutture di commercializzazione;
- p. promuovere lo sviluppo di metodi di pesca e acquacoltura sostenibili ed ecocompatibili, anche avendo riguardo al riutilizzo di materiali e alla raccolta dei rifiuti in mare da parte degli operatori del settore;
- q. promuovere e adeguare le attrezzature di allevamento e di pesca al fine di garantire la sicurezza del lavoro, la qualità del pescato e l'adozione di sistemi selettivi di pesca nonché l'attuazione di modelli di allevamento competitivi e rispettosi dell'ambiente;
- r. attivare la ricerca scientifica, la sperimentazione ed ogni studio, anche applicato, al fine di ottenere ogni utile indicazione per la definizione di periodi di pesca omogenei lungo la fascia costiera e nel mare, che consentano al tempo stesso di garantire la tutela delle forme giovanili lungo le direttrici di migrazione nelle fasi di maggiore vulnerabilità nonché l'individuazione delle aree di riproduzione e di prima crescita larvale e post larvale, di sosta e di sverno da destinare a zone di tutela;
- s. promuovere protocolli d'intesa ed eventuali accordi fra le Regioni e gli Stati frontalieri dell'Adriatico per definire una politica condivisa e azioni comuni per il governo dello sforzo di pesca nel rispetto della specificità di pesca delle marinerie locali ed ogni altra azione per la valorizzazione delle risorse alieutiche e delle attività collegate;
- t. valorizzare la pesca sportiva, le attività subacquee, il pesca-turismo, l'ittiturismo e la pesca ricreativa, favorendo per quest'ultima l'adeguamento degli impianti al contesto paesaggistico ed ambientale in cui sono presenti, privilegiando l'utilizzo di strutture in precario o comunque a basso impatto ambientale;
- u. armonizzare le azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera ed incentivare lo sviluppo di Organizzazioni di Produttori (O.P.) del settore ittico riconosciute, l'Associazionismo fra Consorzi di pesca nei vari segmenti di settore (lagunicoltura, vallicoltura, ittiturismo, pesca-turismo), l'Associazionismo fra i bilancionisti ricreativi,

fra i pescatori sportivi, fra i diportisti e fra le Associazioni di attività subacquee con finalità di impiego del tempo libero e di pesca, nonché tutte le attività correlate alla pesca;

- v. promuovere una diversa delimitazione di determinate zone del demanio marittimo attraverso l'attivazione del procedimento di cui agli articoli 31 e 32 del Codice della Navigazione ed all'art. 58 del relativo Regolamento di Esecuzione.

## CAPO II

### FUNZIONI ESERCITATE DAL SERVIZIO

#### “ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E PESCA”

#### **Art. 4 - Competenze del Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca”.**

1. Il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” esercita, in materia di gestione dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, le seguenti funzioni amministrative:

a. adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, proroga, sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime, finalizzati:

1. all'esercizio di attività di pesca professionale, sportiva, ricreativa e subacquea o di acquacoltura e delle attività a loro connesse;
2. all'installazione di impianti, di attrezzature, di capanni e di bilancioni connessi all'attività di pesca;
3. all'installazione di pontili e di ricoveri per le imbarcazioni adibite alla pesca e all'acquacoltura, ed alle attività connesse, fatta eccezione per quelli ricadenti in ambiti portuali;
4. alla pesca del novellame a scopo scientifico e/o di ripopolamento di aree produttive;
5. alla realizzazione di aree di tutela e di valorizzazione ambientale per l'incremento delle risorse alieutiche;

b. rilascio di atti di subingresso relativi alle concessioni demaniali esistenti;

c. adozione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della L.R. n. 9/2002, di appositi provvedimenti aventi ad oggetto:

1. l'individuazione delle zone delle foci dei canali e dei fiumi, delle lagune, delle sacche marine e del mare territoriale riservate o interdette alla pesca;
2. l'individuazione delle aree e dei periodi ove è consentita la pesca del novellame e di ogni organismo acquatico a scopo scientifico e/o di ripopolamento;
3. l'individuazione di zone del mare territoriale in cui effettuare attività di pesca dimostrativa da gestire in forma associata o consortile;
4. la proposizione agli organi competenti, dei periodi di inizio e termine del fermo pesca nel mare territoriale, nelle foci dei fiumi e dei canali, nelle lagune e lungo la battigia in cui sono esercitate la pesca professionale, sportiva o ricreativa, nonché la pesca dei molluschi bivalvi e l'eventuale disciplina d'uso o divieto di uso di reti ed attrezzi da pesca;

5. la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree di tutela biologica (A.T.B.) per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L.R. n. 9/2002;
  6. la disciplina delle modalità di utilizzo delle aree naturali di crescita larvale dei molluschi bivalvi;
- d. adozione dei provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica, proroga, sospensione, revoca o decadenza di autorizzazioni all'uso dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale per specifici scopi, e in particolare:
1. autorizzazioni per la destinazione ad altri usi pubblici delle aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 34 del Codice della Navigazione e dell'art. 36 del relativo Regolamento di esecuzione;
  2. autorizzazioni all'affidamento a terzi di attività relative alla concessione demaniale rilasciata, ai sensi dell'art. 45-bis del Codice della Navigazione;
  3. autorizzazioni per la pesca del novellame selvatico nelle aree date in concessione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c) della L.R. n. 9/2002;
  4. autorizzazioni ai pescatori e alla barca per la pesca del novellame ed ai mezzi di trasporto per lo stesso: a tal fine il titolare della autorizzazione dovrà presentare una successiva specifica rendicontazione dell'attività di pesca e di ripopolamento indicante specificatamente il luogo di pesca e di consegna, le date e la quantità suddivisa per specie del novellame consegnato;
  5. autorizzazioni per attività a scopo scientifico nelle zone in concessione e nelle aree interdette alla pesca;
  6. autorizzazioni all'uso del demanio e del mare territoriale per attività di gare di pesca sportiva;
  7. autorizzazioni, rilasciate ai titolari delle concessioni, per attività di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività ad esse connesse e di pesca sportiva, ricreativa e subacquea nelle zone date in concessione per finalità di pesca e acquacoltura;
  8. autorizzazioni, nell'ambito delle aree in concessione comprese nelle zone di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), b) e c) delle presenti direttive, finalizzate:
    - I. all'utilizzo, per un migliore rendimento economico, dei rastrelli a mano, dei rastrelli meccanici ad aria e/o ad acqua per la pesca e la raccolta dei molluschi bivalvi (idrorasca);
    - II. all'utilizzo di strutture galleggianti mobili per la guardiania e la prima lavorazione del prodotto;
  9. autorizzazioni al prelievo dei molluschi bivalvi allo stadio antecedente la taglia commerciale (fase larvale e post larvale) in funzione di ripopolamento e/o di allevamento, previa presentazione di un piano biennale di gestione validato da un Istituto di ricerca riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968;
  10. autorizzazioni all'esercizio di attività di pesca dimostrativa da gestire in forma associata e consortile previa presentazione di autocertificazione contenente i dati identificativi della barca, il periodo dell'attività dimostrativa, le metodologie e le attrezzature di pesca utilizzate, le giornate e i tempi di pesca e successiva

- rendicontazione dell'attività del periodo di pesca autorizzato ivi comprese le quantità suddivise per specie pescate e il numero dei partecipanti a bordo;
11. autorizzazioni ai lavori di straordinaria manutenzione agli impianti ubicati nelle aree in concessione.
- e. formulazione di pareri obbligatori e facoltativi sull'uso dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale, in particolare in merito a:
1. progetti per ripascimento delle spiagge, per lavori di straordinaria manutenzione, escavazione, dragaggio su beni del demanio marittimo (comprese le sacche marine, le foci dei fiumi e dei canali) e su zone del mare territoriale, causanti problemi ambientali agli organismi acquatici ed alle attività di pesca e acquacoltura;
  2. domande di concessione per porti, approdi, punti di ormeggio e impianti di erogazione carburanti il cui utilizzo sia prevalentemente destinato ad imbarcazioni da pesca e acquacoltura.

### **CAPO III**

## **RAPPORTI CON ALTRI ENTI E ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE E CONCERTAZIONE**

### **Art. 5 - Rapporti con altri enti**

1. Le funzioni amministrative relative al rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni delle aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per le attività di pesca, acquacoltura e attività produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, sono esercitate, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 9/2002, dal Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" in conformità ai principi generali precedentemente definiti al Capo I ed ai criteri generali definiti al successivo articolo 7 delle presenti direttive.
2. L'acquisizione di pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altri Enti avviene di regola nell'ambito della Conferenza dei servizi convocata a norma della Legge n. 241/1990.

### **Art. 6 - Organismi di consultazione e concertazione**

1. La concertazione di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. n. 9/2002 è attuata dalla Giunta regionale, relativamente ai criteri ed indirizzi generali, nell'ambito della "Consulta Ittica" di cui all'articolo 82-bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 ("Riforma del sistema regionale e locale"), come introdotto dall'articolo 14 della Legge Regionale 24 luglio 2014, n. 22, eventualmente integrata dai rappresentanti degli enti pubblici territorialmente competenti e interessati, in relazione all'argomento in discussione.
2. Restano escluse dalla concertazione, secondo quanto previsto dall'articolo, 3 comma 1, della Legge Regionale n. 9/2002, tutte le attività di gestione amministrativa prevista dalla legge e dalle presenti direttive, ivi incluso il rilascio di autorizzazioni alla pesca del novellame selvatico secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Forestali 7 agosto 1996, nonché l'individuazione delle aree di tutela biologica (A.T.B.) per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo.

## CAPO IV

### CRITERI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE E REQUISITI PER L'OTTENIMENTO ED IL GODIMENTO DEI BENI E DELLE AREE CONCESSE.

#### Art. 7 - Criteri generali per il calcolo delle superfici e degli addetti

1. Per lo svolgimento di attività di pesca, acquacoltura e attività ad esse correlate nei beni del demanio marittimo (ancorché delle sacche marine, delle aree lagunari, delle foci dei canali o dei fiumi ricadenti nel demanio marittimo) e nel mare territoriale antistante la costa dell'Emilia-Romagna, tenendo conto anche della diversa natura e degli spazi effettivamente disponibili nelle diverse aree che possono formare oggetto di concessione, il regime concessorio è informato ai seguenti criteri generali:
  - a. relativamente alla zona delimitata nel mare aperto dalla congiungente il punto più esterno delle dighe foranee di Ravenna ed il Faro di Gorino, ad esclusione delle zone di cui alla successiva lett. b), possono essere rilasciate concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente che svolgano attività di acquacoltura, siano esse individuali o collettive (società, cooperative o consorzi). In tale zona la superficie delle aree date in concessione limitatamente all'allevamento di *Ruditapes philippinarum* va calcolata per ciascun concessionario, nella misura massima di 8.000 mq per addetto, tenendo conto della somma di tutte le aree in concessione alla stessa ditta. La superficie in questione può essere ampliata, fino a 10.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario, corredata da idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, comprovante la produttività inferiore, per motivi permanenti, alla media dell'intera zona su base annua, della superficie in concessione o in affidamento, escluse le eventuali aree interdette all'allevamento (quali aree canali e aree di rispetto, barene – velme e aree di rispetto) indicate nella Licenza. Ogni due anni deve essere ripresentata al competente Servizio Regionale analoga relazione tecnico-scientifica comprovante il perdurare delle condizioni iniziali di concessione;
  - b. relativamente alle zone delimitate a terra dalla linea di battigia e, nel mare aperto, dalle scogliere frangiflutti possono essere rilasciate concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente che svolgano attività di acquacoltura, siano esse individuali o collettive (società, cooperative o consorzi). In tali zone, nell'ottica del progressivo riallineamento della previgente disciplina verso una misura unitaria, la superficie delle aree date in concessione limitatamente all'allevamento di *Ruditapes philippinarum* va calcolata per ciascun concessionario, nella misura massima di 6.000 mq. per addetto, tenendo conto della somma di tutte le aree in concessione alla stessa ditta. La superficie in questione può essere ampliata, fino a 8.000 mq. per addetto, su richiesta del concessionario, corredata da idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, comprovante la produttività inferiore, per motivi permanenti, alla media dell'intera area base annua, della superficie in concessione o in affidamento, escluse

le eventuali aree interdette all'allevamento (quali aree canali e aree di rispetto, barene – velme e aree di rispetto) indicate nella Licenza. Ogni due anni deve essere ripresentata al competente Servizio Regionale analogo relazione tecnico-scientifica comprovante il perdurare delle condizioni iniziali di concessione. È vietato l'utilizzo di tali aree nei periodi di balneazione turistica definiti dall'Ordinanza balneare di cui al Capo III, paragrafo 3.1.1), lett. a) della Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia-Romagna n. 468 del 6 marzo 2003 e successive modifiche;

- c. relativamente alla zona della Sacca di Goro denominata “*A.T.B. del Bassunsin*”, sono rilasciate concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi a ditte iscritte al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente che svolgano attività di acquacoltura, siano esse individuali o collettive (società, cooperative o consorzi). In tali zone, nell'ottica del progressivo riallineamento della previgente disciplina verso una misura unitaria ma avendo comunque riguardo per le particolari cautele ambientali cui l'area è soggetta in quanto A.T.B., la superficie delle aree date in concessione limitatamente all'allevamento di *Ruditapes philippinarum* va calcolata per ciascun concessionario, nella misura massima di 2.600 mq. per addetto, tenendo conto della somma di tutte le aree in concessione alla stessa ditta. La superficie in questione può essere ampliata, fino a 3.900 mq. per addetto, su richiesta del concessionario, corredata da idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, comprovante la produttività inferiore, per motivi permanenti, alla media dell'intera area su base annua, della superficie in concessione o in affidamento, escluse le eventuali aree interdette all'allevamento (quali aree canali e aree di rispetto, barene – velme e aree di rispetto) indicate nella Licenza. Ogni due anni deve essere ripresentata al competente Servizio Regionale analogo relazione tecnico-scientifica comprovante il perdurare delle condizioni iniziali di concessione;
- d. i limiti massimi di superficie per addetto nelle aree oggetto di concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano per le concessioni di aree di demanio marittimo rilasciate per impianti di allevamento di molluschi di specie diverse dalle *Ruditapes philippinarum* e per impianti di allevamento di pesci o di crostacei. Con provvedimento del Dirigente del Servizio “*Attività faunistico-venatorie e pesca*”. Sulla base di appositi studi scientifici relativi alla produttività delle suddette aree e di una nuova classificazione in zone produttive, i limiti di cui alle lettere a), b) e c) potranno essere periodicamente rivisti e potranno essere individuati nuovi limiti per la concessione di zone demaniali per l'allevamento di crostacei, di pesci e di molluschi;
- e. nelle aree di cui alle precedenti lettere a), b) e c), la concessione per l'allevamento delle *ostriche* (famiglia *Ostreidae*) laddove ne sia ammesso l'allevamento, tenuto conto delle normative ambientali tempo per tempo vigenti, è consentito il rilascio di concessioni demaniali per il solo allevamento “in sospensione”, con espresso divieto di sabbiare le aree concesse, da riportare nel provvedimento concessorio. Inoltre, tenuto conto delle sperimentazioni in corso e fino alla conclusione delle stesse, in via prudenziale, per l'allevamento delle *ostriche* nelle aree di cui alle precedenti lettere a), b) e c) possono essere rilasciate solo ulteriori autorizzazioni sperimentali a

Università ed Istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, purché, se in aree omogenee, siano relative a metodologie diverse. All'esito delle sperimentazioni con determinazione del Responsabile del Servizio "Attività faunistico venatorie e pesca", saranno definiti i criteri ed i limiti per l'allevamento e la coltura delle *ostriche* (famiglia *Ostreidae*) nelle aree di cui alle precedenti lettere a), b) e c), avendo a riferimento anche quanto previsto agli artt. 17 e 18 delle presenti direttive. Le disposizioni ivi previste non si applicano alle concessioni per gli impianti di allevamento in mare aperto;

- f. ai fini del rilascio di concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale per attività di allevamento di organismi acquatici e nello specifico di pesci, molluschi e crostacei, l'istanza deve contenere l'indicazione delle specie allevate e delle metodologie di allevamento. Eventuali variazioni devono essere autorizzate a cura del concessionario al Servizio "*Attività faunistico-venatorie e pesca*";
- g. ai fini del rilascio di concessioni di zone del demanio marittimo possono essere rilasciate concessioni solo per allevamenti di specie ittiche di tipo estensivo o semintensivo, l'allevamento di tipo intensivo di specie ittiche è ammesso solo per la crescita del novellame;
- h. nelle aree demaniali marittime e di mare territoriale, date in concessione per finalità di pesca sportiva e ricreativa, sono ammessi quali strumenti fissi di pesca i bilancioni e le bilancelle in considerazione della normativa prevista, per la pesca nelle acque interne, dalla Legge Regionale n.11 del 7 novembre 2012 e dal Regolamento Regionale n. 1/2018 e, per le acque marine, dalla Legge n. 4 del 9 gennaio 2012 e dal D.P.R. n. 1639/1968. I capanni, le strutture o le attrezzature al servizio dell'attività sportiva e ricreativa sono ammessi purché in regola con le vigenti normative paesaggistiche e urbanistiche e con gli strumenti urbanistici comunali;
- i. nelle aree demaniali marittime e di mare territoriale, fuori dalle aree portuali, date in concessione per finalità di pesca sportiva e ricreativa, è ammessa la realizzazione di banchine e pontili di ormeggio in appoggio alle attività di pesca e acquacoltura ed alle attività ad esse connesse purché in regola con le vigenti normative paesaggistiche e urbanistiche e con gli strumenti urbanistici comunali;
- j. in caso di pluralità di domande per l'utilizzo di aree del demanio marittimo e del mare territoriale che si sovrappongano in tutto o in parte, oltre ai criteri stabiliti dall'art. 37 del Codice della Navigazione, si applicano i seguenti criteri di prevalenza:
  - 1. le domande di modifica e/o traslazione di concessioni esistenti prevalgono sulle domande di ampliamento e sulle domande di nuova concessione;
  - 2. le domande di ampliamento prevalgono sulle domande di nuova concessione aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime aree;
  - 3. tra più domande dello stesso tipo costituiscono motivi di preferenza:
    - I. la natura di associazione, di società, anche in forma cooperativa o di consorzio;

- II. la partecipazione alla compagine sociale di associazioni per la pesca professionale, ricreativa e sportiva o di Istituti di ricerca scientifica;
  - III. la partecipazione alla compagine sociale del maggior numero di soggetti qualificabili come “addetti” residenti nei Comuni rispetto alla cui costa è antistante l’area richiesta in concessione;
  - IV. la presentazione di un progetto, collegato alla richiesta di concessione, che preveda l’installazione o l’utilizzo di strutture ed impianti anche a terra che rispondano ad un più alto livello igienico-sanitario per il trattamento del prodotto e di strutture di lavorazione e commercializzazione che assicurino il più alto livello occupazionale in relazione allo sforzo sostenibile;
  - V. la presentazione di un progetto che preveda l’integrazione della filiera produttiva e l’impiego di moderne tecnologie di allevamento;
  - VI. la presentazione di un progetto che garantisca la sostenibilità ambientale economica e sociale della produzione;
  - VII. la presentazione di un progetto che incentivi il ruolo multifunzionale dell’impresa di acquacoltura;
- k. possono essere date in concessione aree del demanio marittimo e del mare territoriale per la creazione: di zone di tutela finalizzate alla protezione, allo sviluppo, al ripopolamento e all’irradiamento delle risorse alieutiche, di zone destinate alla ricerca scientifica e sperimentale purché l’istanza di concessione sia corredata da un progetto rivolto ad attivare, all’interno dell’area richiesta:
- 1. attività propedeutiche e di monitoraggio degli organismi acquatici;
  - 2. attività di ricerca scientifica e di sperimentazione di campo avente interesse regionale e al servizio dell’attività di pesca e acquacoltura;
  - 3. attività controllata di pesca professionale sostenibile, pesca sportiva e da diporto, di attività subacquee per lo sfruttamento sostenibile delle risorse ivi presenti;
- qualora tali aree siano richieste da Università ed Istituti scientifici riconosciuti ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, possono essere rilasciate anche di semplici autorizzazioni all’uso dei beni demaniali di carattere temporaneo, eventualmente prorogabili o rinnovabili, comunque per una durata massima complessiva non superiore a 3 (tre) anni;
- 1. le concessioni aventi ad oggetto le zone attrezzate in mare per la pesca e l’acquacoltura, devono essere destinate all’incremento delle risorse alieutiche ed alla valorizzazione dell’economia ittica, anche attraverso l’utilizzo delle piattaforme e dei pozzi metaniferi esauriti, sentiti gli Enti preposti, e dopo le opportune opere di bonifica.
2. In caso di riduzione del numero addetti, il concessionario deve provvedere entro 60 giorni dall’evento al ripristino del numero di addetti necessario a mantenere la propria concessione ove i requisiti in materia di rapporto tra superficie in concessione o in affidamento e numero

di addetti siano venuti meno. Per gli addetti che siano venuti a mancare per causa di morte, evento da comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale, la sostituzione può avvenire entro 6 mesi dal decesso.

3. Decorsi i termini di cui al comma 2, qualora la riduzione degli addetti comporti un eccesso nell'area affidata in concessione secondo i criteri stabiliti dal comma 1, entro e non oltre i successivi 30 giorni il concessionario deve provvedere all'invio di un nuovo modello D2 del S.I.D. per la rideterminazione della superficie concessa.
4. Nel caso di mancata presentazione del modello D2 nei termini indicati al precedente comma, l'Amministrazione regionale provvede alla declaratoria di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del codice della Navigazione.
5. In caso di aumento degli addetti, il concessionario, nei limiti della disponibilità di aree libere, può chiedere l'ampliamento dell'area in concessione, calcolato sulla base del nuovo numero effettivo di addetti.

## **CAPO V**

### **GARANZIE E IMPOSTE**

#### **Art. 8 - Cauzioni**

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di una cauzione nelle forme di cui alla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e al pagamento dell'imposta regionale di cui alla L.R. 1/71 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le polizze fideiussorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 348/1982 devono essere cointestate a favore dell'Agenzia del Demanio e della Regione Emilia-Romagna.

#### **Art. 9 - Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato**

1. L'imposta regionale, determinata dalla L.R. 1/1971 nella misura del 5% del canone demaniale, è riscossa dalla Regione.

## **CAPO VI**

### **PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **Art. 10 - Criteri per l'esercizio dell'attività amministrativa**

1. Il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" esercita le funzioni amministrative attribuite dalla L.R. 9 del 2002 nel rispetto delle procedure di seguito elencate al fine di assicurare uniformità sul territorio regionale.

#### **Art. 11 - Tenuta dei registri relativi ai diritti gravanti sul demanio marittimo**

1. I registri dei diritti gravanti sulle zone di demanio marittimo, per le concessioni e le autorizzazioni aventi finalità di pesca, acquacoltura ed attività connesse sono tenuti a cura di un funzionario specificamente designato dal Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca e scelto fra i collaboratori del medesimo Servizio, munito di Laurea, con preferenza per le lauree in giurisprudenza, economia, scienze politiche, o equipollente, il quale provvede alla redazione degli atti di concessione ed alla compilazione dei registri nonché alla periodica vidimazione presso l'Ufficio del Registro competente per territorio.

2. Presso il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” sono tenuti i seguenti registri:

- Repertorio delle Licenze di concessione;
- Repertorio delle Concessioni;
- Registro delle Autorizzazioni.

#### **Art. 12 – Domanda di rilascio di nuova concessione su beni del demanio marittimo**

1. La parte interessata al rilascio di una nuova concessione deve presentare istanza al Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca”, su Modello D1 del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), in regola con la disciplina sull’imposta di bollo.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a. corografia generale;

b. planimetria dello stato di fatto contenente:

1. dati catastali (foglio di mappa, particella, punti cospicui riportati in mappa, ecc.) per le concessioni in terra di bilancioni ricreativi e bilancelle di pesca sportiva, per i pontili e per le banchine ai fini della pesca;
2. descrizione toponomastica della zona, linea di battigia sia catastale sia attuale;
3. indicazione georeferenziata dei vertici dell’area richiesta in concessione;
4. definizione (con apposita colorazione) della zona richiesta in concessione;
5. eventuali opere esistenti e le destinazioni d’uso vigenti;

c. planimetria generale di progetto contenente:

1. modifiche alle opere esistenti;
2. nuove opere previste;
3. cambi di destinazione d’uso;

d. progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni ed eventuale documentazione fotografica;

e. relazione tecnica ampia e dettagliata illustrativa delle opere che si intendono realizzare con descrizione dei materiali che si intendono impiegare dalla quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile;

f. autocertificazione antimafia, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e del D.P.R. n. 445/2000;

g. autocertificazione di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

h. dichiarazione dei soggetti soci della cooperativa con indicazione del numero RPM (ove applicabile), numero di iscrizione INPS e INAIL e data della relativa iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- i. idonea relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, comprovante l'idoneità e la produttività, almeno potenziale, dell'area richiesta in concessione per le finalità produttive indicate nella domanda;
  - j. tutta la documentazione tecnica a corredo della domanda deve essere redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all'albo professionale di riferimento;
  - k. limitatamente alle nuove concessioni destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura alla domanda dovrà, inoltre, essere allegato un piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione;
  - l. limitatamente alle nuove concessioni e/o ai soggetti giuridici di nuova costituzione, il requisito del numero di iscrizione INPS e INAIL e della data della relativa iscrizione, di cui alla precedente lettera h), può essere sostituito con l'impegno all'iscrizione all'INPS e all'INAIL entro 60 giorni dal rilascio della concessione, a pena di decadenza della stessa;
  - m. da ogni altra documentazione prevista dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.).
3. Nel caso in cui l'area richiesta in concessioni si trovi all'interno dei confini di aree protette dei siti della Rete Natura 2000, dei parchi regionali e delle riserve naturali, dovrà essere presentata la documentazione prevista, ai fini dell'acquisizione del Nulla osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) da parte dell'ente gestore dell'area protetta, secondo le modalità previste dal Regolamento per il rilascio del Nulla osta da parte dello stesso ente gestore. Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca in qualità di Amministrazione titolare del procedimento principale, provvederà a trasmettere all'Ente di gestione la documentazione. Fino alla conclusione del subprocedimento di competenza del suddetto Ente, il procedimento regionale resta sospeso.
4. Nel caso in cui l'istanza di concessione demaniale sia sottoposta a Conferenza di Servizi, il nulla-osta sarà acquisito nell'ambito della Conferenza.
5. Nel caso in cui l'istanza di concessione debba essere sottoposta a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), l'istruttoria è sospesa in attesa dell'ottenimento della VIA.
6. Qualora l'istanza di concessione sia sottoposta a Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) in quanto l'area demaniale ricade in un sito della Rete Natura 2000, la valutazione d'incidenza è resa congiuntamente al nulla-osta dall'Ente gestore dell'area protetta.
7. Nell'eventualità in cui l'istanza di concessione ricada in area soggetta ad Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune territorialmente competente, l'autorizzazione paesaggistica, che non sia già stata rilasciata e sia allegata alla domanda, è acquisita nell'ambito della conferenza dei servizi.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono normalmente rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione.

#### **Art. 13 – Procedimento di rilascio di nuova concessione su beni del demanio marittimo**

1. Il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca”, verificata la completezza della documentazione, procede, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, alla pubblicazione dell’istanza all’Albo Pretorio del Comune rispetto alla cui costa è antistante l’area richiesta in concessione, sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) Parte Seconda periodico e sulla pagina internet istituzionale del Servizio, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, entro il termine stabilito nell’avviso, non inferiore a quindici giorni, osservazioni ovvero istanze concorrenti per l’utilizzo dell’area demaniale oggetto della domanda di concessione. Qualora siano presentate domande concorrenti, si procederà all’assegnazione del bene demaniale in base a quanto stabilito dal precedente articolo 7, lettera j).
2. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca”, provvede ad acquisire i seguenti pareri:
  - a. parere dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna competente per territorio e mare territoriale che indica le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sia sottoposta la concessione, ponendo il suo visto alla relazione tecnica, ai piani e agli altri disegni dopo averne accertata l’esattezza, secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
  - b. parere della Capitaneria di Porto, competente per territorio e mare territoriale, vincolante per quanto attiene alla sicurezza della navigazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 104, comma 1, lettera v) del D.Lgs. n. 112/1998;
  - c. parere della Agenzia delle Dogane per l’autorizzazione prevista dall’art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 ovvero per il parere di cui all’art. 14 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
  - d. parere dei Comuni competenti per territorio o costa, per la verifica dell’intervento sotto il profilo urbanistico, qualora sulle aree chieste in concessione siano previste opere che necessitano di autorizzazioni urbanistiche;
  - e. parere della Agenzia del Demanio, per gli aspetti dominicali, qualora la domanda preveda l’impianto di opere di difficile rimozione.
3. L’acquisizione dei pareri di cui al precedente comma può avvenire anche mediante indizione di Conferenza di Servizi in forma semplificata o in forma simultanea in relazione alla complessità della decisione da prendere o all’espressione, da parte degli enti coinvolti, di dissensi o condizioni che richiedano una modifica progettuale.
4. Esaurita l’istruttoria preliminare, il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” procede alla valutazione della domanda in relazione ai pareri ricevuti, alle osservazioni formulate dagli eventuali controinteressati, ai criteri indicati dagli articoli 36 e 37 del Codice della Navigazione e a quelli individuati dalle presenti direttive.
5. Conclusa positivamente l’intera fase istruttoria della domanda il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” provvede alla stesura dell’atto concessorio, previa determinazione del canone e dell’imposta regionale secondo quanto previsto dalla L.R. 1/71

e successive modifiche acquisendo le relative ricevute di pagamento, oltre al deposito della cauzione pari ad almeno due annualità di canone.

6. In caso di esito negativo della fase istruttoria, il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” provvede ad adottare un provvedimento espresso di rigetto della domanda ed alla notifica dello stesso al richiedente, fatte salve le garanzie di partecipazione di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.
7. Con riferimento alle concessioni di durata superiore al quadriennio è inoltre necessario acquisire il visto di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f) della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, salva diversa disposizione di legge ivi incluse eventuali proroghe legislative che comportino il superamento del termine quadriennale.
8. Il concessionario deve provvedere al pagamento dell’imposta del registro, qualora sia dovuta.
9. Il concessionario ha l’obbligo, a pena di decadenza della concessione, di dare inizio ai lavori entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio della concessione medesima.

#### **Art. 14 – Domanda di rinnovo della concessione esistente**

1. Il concessionario interessato al rinnovo della concessione deve presentare, almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio, apposita istanza al Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca”, avvalendosi del Modello D2 del S.I.D., in regola con la disciplina sull’imposta di bollo.
2. L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a. Autocertificazione antimafia, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e del D.P.R. n. 445/2000;
  - b. Autocertificazione di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - c. Dichiarazione dei soggetti soci della cooperativa con indicazione del numero RPM, numero di iscrizione INPS e INAIL e data della relativa iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - d. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;
  - e. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il concessionario dichiara di aver corrisposto ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli derivanti dall’esercizio di concessioni pregresse.
3. Nel caso in cui l’area richiesta in concessione si trovi all’interno dei confini di aree protette dei siti della Rete Natura 2000, dei parchi regionali e delle riserve naturali, dovrà essere presentata la documentazione prevista, ai fini dell’acquisizione del Nulla osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) da parte dell’ente gestore dell’area protetta, secondo le modalità previste dal Regolamento per il rilascio del Nulla osta da parte dello stesso ente gestore. Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca in qualità di Amministrazione titolare del procedimento principale, provvederà a trasmettere all’Ente di gestione la documentazione. Fino alla conclusione del subprocedimento di competenza del suddetto Ente, il procedimento regionale resta sospeso.

4. Il concessionario che non intende rinnovare la concessione deve darne comunicazione almeno 90 giorni prima della scadenza dell'atto concessorio ed è obbligato, entro 90 giorni dalla data di rinuncia, al ripristino dell'area come da norme del Codice civile e dal Codice della Navigazione; in caso di ritardato intervento la Regione può attivare lo stato di ripristino a spese del rinunciatario.

#### **Art. 15 – Procedimento di rinnovo di concessione esistente**

1. Il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca”, verificata la completezza della documentazione, procede, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, alla pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune rispetto alla cui costa è antistante l'area richiesta in concessione, sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) Parte Seconda periodico e sulla pagina istituzionale del Servizio, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, entro il termine stabilito nell'avviso, osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto della domanda di concessione.
2. Il Servizio “Attività faunistico venatorie e pesca” procede, quindi, alla richiesta dei pareri di cui al precedente Art.13 comma 2, i quali potranno essere acquisiti anche in Conferenza di Servizi.
3. Qualora siano presentate domande concorrenti si procederà all'assegnazione del bene demaniale in base a quanto stabilito dal precedente articolo 7, comma 1, lettera j).
4. Il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” procede alla stesura dell'atto concessorio, acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo del provvedimento oggetto di rinnovo, alla iscrizione nel pertinente registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del canone e della imposta regionale. Il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” chiede l'adeguamento della cauzione e nel caso in cui non sia stata depositata alcuna cauzione ne chiede la costituzione, secondo quanto previsto al precedente articolo 8.
5. Il concessionario provvede al pagamento dell'imposta di registro se dovuta.

#### **Art. 16 – Modifiche delle aree di concessioni esistenti e traslazioni non comportanti ampliamento della superficie di interi specchi acquei**

1. Le istanze di modifica delle concessioni esistenti, ivi incluse le istanze tese a modificare od integrare le opere insistenti sull'area in concessione e/o la tipologia di prodotti allevati assentiti nell'atto di concessione, e la traslazione di aree in concessione che non comportino ampliamento della superficie delle aree concesse, devono essere presentate mediante modello ministeriale D3 del Sistema Informativo Demanio marittimo, in regola con la disciplina dell'imposta di bollo, unitamente a:
  - a) autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 e del D.P.R. n.445/2000;
  - b) autocertificazione di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
  - c) nel caso in cui l'area richiesta in concessione si trovi all'interno dei confini di aree protette dei siti della Rete Natura 2000, dei parchi regionali e delle riserve naturali,

dovrà essere presentata, unitamente all'istanza, la documentazione prevista ai fini dell'acquisizione del Nulla osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) da parte dell'ente gestore dell'area protetta, secondo le modalità previste dal Regolamento per il rilascio del Nulla osta da parte dello stesso ente gestore;

d) per la modifica o l'integrazione di opere o manufatti insistenti sull'area in concessione:

- progetto delle opere in scala 1:100 o 1:200 completo di piante, prospetti e sezioni sia delle opere esistenti che delle modifiche o integrazioni o nuove opere che si intendono realizzare;
- relazione tecnica ampia e dettagliata illustrativa delle opere che si intendono modificare o realizzare con descrizione dei materiali che si intendono impiegare dalla quale si possa evincere se le opere in progetto abbiano carattere amovibile o inamovibile e documentazione fotografica delle opere esistenti;
- eventuali cambi di destinazione d'uso;

e) per la traslazione di aree già in concessione, che non comportino ampliamento delle aree in concessione purché motivate da una situazione di moria/anossia ripetuta e/o altre cause determinanti la scarsa produzione dello specchio acqueo in concessione:

- cartografia con indicazione georeferenziata dei vertici dell'area in concessione che si intende traslare e dell'area richiesta per la traslazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che non sono state eseguite modifiche alla concessione in essere;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il concessionario dichiara di aver corrisposto ogni somma relativa a canoni, imposte e conguagli derivanti dall'esercizio di concessioni pregresse;
- nel caso in cui l'area richiesta in concessione si trovi all'interno dei confini di aree protette dei siti della Rete Natura 2000, dei parchi regionali e delle riserve naturali, dovrà essere presentata la documentazione prevista, ai fini dell'acquisizione del Nulla osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) da parte dell'ente gestore dell'area protetta, secondo le modalità previste dal Regolamento per il rilascio del Nulla osta da parte dallo stesso ente gestore.
- relazione scientifica-biologica redatta da biologo o Istituto scientifico riconosciuto ai sensi del D.P.R. n. 1639/1968, che attesti l'effettiva situazione di moria/anossia ripetuta e/o altre cause determinanti la scarsa produzione.

2. Le istanze di traslazione (o "spostamento") delle aree in concessione, che non comportino un ampliamento delle aree in concessione, non costituiscono modifica di concessione esistente e come tali non soggette al divieto previsto dal comma 281 della Legge n. 145/2018. In ogni caso l'istanza di traslazione non potrà essere presentata prima di un anno dal rilascio della precedente Licenza di concessione.

3. L'istanza di traslazione dovrà riguardare l'intera superficie dello specchio acqueo in concessione, ovvero se la concessione contempla più specchi acquei, uno o più degli specchi acquei della concessione per la totalità della rispettiva superficie.
4. In caso di richiesta di traslazione di aree in concessione dalle zone di cui all'art. 7, lettera a), b) e c) delle presenti direttive l'eventuale area in eccesso rispetto al numero di addetti deve essere necessariamente rinunciata.
5. In caso di richiesta di traslazione di aree in concessione il Servizio "Attività faunistico venatorie e pesca" procede alla richiesta dei pareri di cui al precedente Art.13 comma 2, i quali potranno essere acquisiti anche in Conferenza di Servizi.
6. Il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", verificata la completezza della documentazione, procede, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, alla pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune rispetto alla cui costa è antistante l'area richiesta in concessione, sul BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) Parte Seconda periodico e sulla pagina internet istituzionale del Servizio, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, entro il termine stabilito nell'avviso, non inferiore a quindici giorni, osservazioni ovvero istanze concorrenti per l'utilizzo dell'area demaniale oggetto della domanda di concessione. Qualora siano presentate domande concorrenti, si procederà all'assegnazione del bene demaniale in base a quanto stabilito dal precedente articolo 7, lettera j).

**Art. 17 – Modifica o integrazione delle specie allevate nelle concessioni demaniali marittime già assentite.**

1. Ai fini del rilascio di concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale per attività di allevamento di organismi acquatici e nello specifico di pesci, molluschi e crostacei, l'istanza deve contenere l'indicazione delle specie allevate e delle metodologie di allevamento. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" ad istanza di parte proposta dal concessionario.
2. Nelle zone del demanio marittimo possono essere rilasciate concessioni solo per allevamenti di specie ittiche di tipo estensivo o semintensivo. L'allevamento di tipo intensivo di specie ittiche è ammesso solo per la crescita del novellame.
3. L'inserimento di più specie come oggetto di allevamento in un'area in concessione implica che l'attività acquacolturale si configuri come una policoltura. L'allevamento e la coltura di più specie di organismi acquatici può essere autorizzata purché si tratti di specie simpatriche. Le "nuove specie" autorizzate, anche laddove prevedessero l'adozione di attività aggiuntive o l'uso di nuove attrezzature, non devono modificare in nessun modo, arrecare disturbo o creare interferenze sull'ecosistema marino.
4. L'integrazione della tipologia di prodotti allevati o coltivati assentiti nell'atto di concessione deve essere oggetto di apposita Autorizzazione demaniale e viene rilasciata ad istanza di parte da presentare a cura del concessionario in regola con la disciplina dell'imposta di bollo unitamente a:

- a. Relazione tecnico-scientifica di un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968, comprovante la presenza stabile e significativa di stock della specie nell'area oggetto di istanza, l'idoneità e la produttività, almeno potenziale, dell'area per le finalità produttive indicate nella domanda e la descrizione delle modalità e tecniche di allevamento o coltivazione che si intendono applicare. La Relazione dovrà altresì specificare che le specie da allevare sono autoctone, come previsto dalla vigente normativa sulle aree protette della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le deroghe stabilite dal Regolamento (CE) n.708/2007 e dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CE art. 22.
  - b. Eventuale progetto di opere necessarie per la nuova tipologia di allevamento o coltura;
  - c. Eventuale documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione del Nulla osta e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) da parte dell'ente gestore dell'area protetta, secondo le modalità previste dal Regolamento per il rilascio del Nulla osta da parte dello stesso ente gestore.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto qualora sia richiesta per lo svolgimento di attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale.

**Art. 18 – Criteri e presupposti per l'allevamento di specie diverse dalle *Ruditapes philippinarum* e dai mitili.**

1. Al fine di non alterare gli ecosistemi, non creare interazioni biologiche negative con le popolazioni indigene, comprese le mutazioni genetiche, e limitare la diffusione di specie non bersaglio ed altri impatti dannosi sugli habitat naturali, possono essere oggetto di allevamento e coltura solo le specie già presenti nelle acque e solo qualora tale attività non comprometta gli equilibri naturali ed ambientali, salve le deroghe espresse già previste dal Regolamento (CE) n. 708/2007 e dal Regolamento (CE) n. 535/2008.
2. Nel caso in cui le aree interessate dalle istanze ricadano all'interno di aree Parco o Siti Rete Natura 2000, richiamata la disciplina regionale in ambito ambientale relativamente alla gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna, possono essere allevate e coltivate solo specie già presenti nelle acque e solo qualora si tratti di specie autoctone, salve le deroghe espresse già previste dai citati Regolamenti (CE) n. 708/2007 e n.535/2008 e purché tali attività non comportino incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie riconosciute nei Siti Rete Natura 2000 eventualmente interessati.
3. Non possono essere oggetto di allevamento e coltura specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat e le altre specie, nonché è vietata l'introduzione di specie localmente assenti e che possono presentare rischi per gli ecosistemi. È inoltre vietato l'utilizzo di qualsiasi attrezzatura o tecnica produttiva che possa alterare gli equilibri ambientali.

4. Possono essere previsti altresì periodi di fermo nella raccolta e/o quantitativi massimi di prodotto adulto raccolto per finalità di conservazione delle specie stesse o per ridurre l'impatto sugli equilibri ambientali.
5. Al fine del monitoraggio dell'andamento dell'allevamento, a fini conoscitivi e statistici, l'impresa ittica titolare dell'attività di allevamento dovrà presentare annualmente Relazione scientifica redatta da un Istituto scientifico riconosciuto ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 1639/1968 attestante i risultati dell'attività svolta.
6. L'allevamento e la coltura delle specie diverse dalle *Ruditapes philippinarum* e dai mitili può essere revocato o sospeso dalla Regione Emilia-Romagna in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verificano eventi imprevisti che incidano negativamente sull'ambiente, tenendo in debita considerazione il principio di precauzione e le norme sul procedimento amministrativo.

**Art. 19 – Domanda e procedimento per l'autorizzazione al subingresso nel godimento della concessione.**

1. Il concessionario che intende sostituire altri a sé nel godimento della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 46 del Codice della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione a farsi sostituire nella concessione, rinunciando al godimento e indicando il subentrante (o i subentranti), proponendo apposita istanza al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.
2. Il soggetto che intende subentrare nel godimento dell'area, contestualmente all'istanza di autorizzazione del concessionario, deve presentare domanda di subingresso al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", avvalendosi del modello D4 del SID, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata dalla seguente documentazione:
  - a. autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e del D.P.R. n. 445/2000;
  - b. autocertificazione di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
  - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli addetti dell'impresa subentrante;
  - d. dichiarazione con la quale il subentrante si obbliga solidalmente con il precedente concessionario per gli oneri pregressi eventualmente maturati;
  - e. eventuale documentazione relativa ad opere o impianti già insistenti sul demanio.
3. Il subingresso nella concessione previsto all'art. 46 del Cod. Nav. prevede il trasferimento della posizione giuridica dal precedente concessionario al subentrante. Secondo quanto stabilito dall'art. 46 del Cod. Nav. le ipotesi di modificazione soggettiva del titolo concessorio possono essere:
  - a. sostituzione volontaria di un terzo nella posizione del concessionario;
  - b. successione in caso di morte, per cui gli eredi possono subentrare nel godimento della concessione entro 6 mesi, pena la decadenza della concessione.
4. Il subingresso nella posizione giuridica del concessionario, normalmente, è integrale. Tuttavia, il subingresso parziale in una concessione è consentito limitatamente agli specchi

acquei o a porzioni di specchi acquei oggetto di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 18 delle presenti direttive, purché si tratti di affidamento che abbia avuto luogo per un periodo ininterrotto di almeno 5 anni.

5. Ai fini del subingresso la concessione non deve essere scaduta e la durata restante della concessione deve essere almeno di due anni.
6. L'autorizzazione al subingresso non ha natura di rinnovo o di nuova concessione e conseguentemente non soggiace alle previsioni di pubblicità previste per le nuove concessioni.
7. Una volta pervenuta la domanda, il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", verificata la sussistenza dei requisiti di legge e l'idoneità del richiedente a subentrare nel godimento dell'area in concessione, procede al rilascio della licenza di subingresso da allegare alla concessione originaria, acquisendo nel fascicolo istruttorio la documentazione a corredo del provvedimento oggetto di subingresso; provvede alla iscrizione di tale licenza nel pertinente registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo ed alla determinazione del canone e della imposta regionale; richiede, quindi, al subentrante la costituzione di una cauzione ed il pagamento del canone spettante. Infine, accertato il versamento della cauzione provvede allo svincolo della cauzione prestata dal precedente concessionario.
8. Il subentrante provvede al pagamento dell'imposta di registro, qualora dovuta.

#### **Art. 20 – Autorizzazione per l'affidamento a terzi delle attività oggetto della concessione**

1. Il concessionario che intende affidare a terzi le attività, principale o secondarie, svolte sul bene in concessione, pur mantenendo la titolarità della Concessione, deve presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale per tramite il Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", avvalendosi del modello D6 del SID, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata della seguente documentazione:
  - a. istanza in bollo del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;
  - b. dichiarazione o certificazione nei casi previsti D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione;
  - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata del soggetto che intende gestire le attività oggetto della concessione da cui risulti che le attività previste corrispondono a quelle oggetto della concessione e che non saranno effettuate modifiche alla concessione in essere;analogamente la documentazione dovrà essere presentata anche nel caso in cui siano affidate ad altri soggetti solo la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.
2. Il concessionario che intende affidare a terzi la gestione delle attività oggetto della concessione o la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione in base a quanto previsto dall'art. 45-bis del Codice della Navigazione, deve chiedere l'autorizzazione a farsi sostituire nella Concessione, rinunciando al godimento e indicando l'affidatario (o gli affidatari), proponendo istanza al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", in regola con la disciplina sull'imposta di bollo.

3. Il soggetto affidatario deve possedere i requisiti previsti in tema di addetti in rapporto alla superficie oggetto dell'affidamento normalmente richiesti al concessionario e deve presentare domanda di affidamento al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca", in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, corredata dalla seguente documentazione:
  - a. autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e del D.P.R. n.445/2000;
  - b. autocertificazione di regolarità contributiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000;
  - c. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà degli addetti dell'impresa affidataria;
  - d. titoli giuridici comprovanti l'affidamento, debitamente registrati presso la competente Agenzia delle Entrate.
4. L'affidamento previsto dall'art.45-bis del Codice della Navigazione ha la finalità di consentire al concessionario il conferimento dell'uso del bene in concessione ad un soggetto terzo; pertanto, non sono considerati "terzi" i soci della società titolare della concessione. Le imprese cooperative titolari di concessione demaniale marittima che intendano assegnare a propri soci una o più attività da svolgere sul bene demaniale o sull'area marina in concessione non necessitano di alcuna autorizzazione, in quanto l'uso del bene demaniale da parte dei soci, assentito in concessione, costituisce la modalità ordinaria di utilizzo del bene demaniale, purché esso avvenga conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale e dalla concessione demaniale marittima, e sotto la titolarità e responsabilità del concessionario.

#### **Art. 21 - Termini dei procedimenti**

1. I procedimenti previsti dalle presenti direttive si concludono con un provvedimento espresso.
2. Il termine per la conclusione del procedimento finalizzato o all'esame di una domanda di nuova concessione o all'esame delle domande di rinnovo, subingresso, affidamento e modifica della concessione è di centocinquanta giorni dalla data di ricezione della domanda.
3. I termini possono essere sospesi nel caso in cui si renda necessario acquisire da parte del richiedente documentazione integrativa o di completamento ovvero nel caso in cui sia prevista l'acquisizione di pareri di altre amministrazioni.

#### **Art. 22 - Spese istruttorie**

1. Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione sono a carico del richiedente e saranno stabilite con apposita delibera di Giunta regionale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria deve essere allegata alla domanda di concessione.

### **CAPO IV**

#### **ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA**

#### **Art. 23 - Vigilanza**

1. Fatte salve le diverse attribuzioni previste dall'ordinamento vigente, la Regione Emilia-Romagna, nei limiti delle proprie competenze e dei mezzi a disposizione, esercita le funzioni di vigilanza in merito all'utilizzo dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare

territoriale in concessione attraverso il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” ed i Servizi dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna e provvede all’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

2. Il Responsabile del Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” individua i collaboratori cui attribuire sia funzioni di vigilanza ispettiva per il rispetto delle norme indicate nelle presenti direttive, sia funzioni ispettive sul monitoraggio ambientale, ecologico e produttivo delle aree demaniali e del mare territoriale.
3. In caso di accertate violazioni, contestate nelle forme previste dalla legge, il responsabile del Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” adotta i provvedimenti amministrativi consequenziali di revoca (totale o parziale), decadenza o sospensione temporanea della concessione, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

#### **Art. 24 – Monitoraggio e controllo: dichiarazione degli addetti al 31 dicembre**

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, ciascun concessionario è tenuto a comunicare al Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” l’elenco degli addetti e della produzione espressa in kg per specie allevata o coltivata, al 31 dicembre dell’anno precedente. La dichiarazione dovrà contenere in modo specifico:

A) con riferimento agli addetti:

- qualora l’impresa ittica, tenendo conto di tutte le aree in concessione, abbia al contempo, specchi acquei per attività di acquacoltura di molluschi bivalvi della specie *Ruditapes philippinarum*, e specchi acquei per il mantenimento di impianti di acquacoltura per molluschicoltura del tipo in sospensione su filari o per allevamento di pesci o di crostacei o altri tipi di impianti, l’indicazione degli addetti che si occupano esclusivamente o prevalentemente dell’allevamento di *Ruditapes philippinarum*, avendo a riferimento alcuni indicatori complessivamente considerati, riferiti all’intero anno solare, supportati da idonea documentazione, in alternativa tra quella indicata di seguito:
  - l’assegnazione di una porzione di specchio acqueo all’addetto;
  - il numero di addetti all’uno o all’altro tipo di impianti;
  - i periodi dedicati alle suddette attività;
  - la ripartizione quantitativa percentuale del prodotto raccolto e commercializzato;
  - le attrezzature utilizzate;
- qualora nell’elenco degli addetti vengano inclusi soggetti privi di iscrizione CD/IAP o di iscrizione al Registro dei Pescatori marittimi, la precisazione se si è già proceduto all’istanza di iscrizione all’INPS ed alla Capitaneria di Porto e la relativa data di presentazione. In alternativa è necessario indicare tutte le informazioni utili ai fini dell’esatto computo degli stessi;
- l’indicazione degli addetti in deroga alle disposizioni di cui all’art.2 comma 4 e 5, lettere a) e b), entro i limiti consentiti;

B) con riferimento alla produzione:

- le specie allevate e raccolte;
  - l'indicazione dei quantitativi raccolti negli specchi in concessione ripartita in ragione della zona di raccolta sulla base delle aree sanitarie secondo la classificazione delle acque marittime antistanti la costa dell'Emilia-Romagna e delle acque interne regionali per la produzione in allevamento e la raccolta dei molluschi bivalvi vivi di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3077 del 20 febbraio 2021 o successive modifiche e revisioni.
2. In esito alle informazioni pervenute, il competente Servizio regionale predispone un elenco generale degli addetti, distinti per impresa concessionaria, per finalità di monitoraggio complessivo e, sulla base dei medesimi dati trasmessi, procede ad effettuare annualmente i controlli sul numero effettivo degli addetti.
  3. I controlli annuali vengono effettuati su un campione di imprese concessionarie non inferiore al 15%.
  4. Al fine di consentire il calcolo di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), e c), nell'ipotesi in cui un addetto svolga la propria attività presso più imprese di pesca ittiche titolari di concessioni, dovrà essere presentata al Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'addetto indicante i propri dati identificativi e dati relativi ai concessionari presso cui esercita la propria attività con l'indicazione del concessionario presso cui essa è svolta in modo prevalente. Tale dichiarazione va prodotta entro il 31 gennaio unitamente all'elenco degli addetti e della produzione. La scelta può essere variata ogni anno dandone comunicazione alla Regione e all'impresa ittica indicata. È fatto comunque divieto di conteggiare più volte come addetto la medesima persona fisica e in caso di mancata comunicazione o di discordanza o contraddittorietà tra comunicazioni per un medesimo addetto, il soggetto interessato non è considerato come addetto per nessuna delle imprese di cui è socio. Nel caso in cui l'impresa concessionaria abbia tra i propri soci soggetti giuridici con sede legale e impianti di pesca al di fuori della Regione Emilia-Romagna, ai fini del calcolo di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c), la superficie è calcolata, limitatamente agli addetti soci del soggetto giuridico con sede legale fuori dalla Regione, nella misura massima per addetto pari alla metà di quella normalmente spettante, salvo che sulla base di comprovata documentazione sia possibile verificare la prevalenza dell'attività svolta da ciascuno di tali addetti in favore dell'impresa ittica titolare di concessione demaniale per acquacoltura in Emilia-Romagna.
  5. Nel caso in cui gli addetti in forza all'impresa ittica, a seguito di controlli, risultino inferiori rispetto alla superficie data in concessione secondo i parametri stabiliti dall'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale procede ai sensi dell'art. 7, commi 2, 3 e 4 delle presenti direttive.

6. Il Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” svolge d’ufficio le verifiche e i controlli inerenti la regolarità contributiva (DURC) e le dichiarazioni sostitutive presentate ed inoltre, attraverso le segnalazioni dei competenti organi di vigilanza, verifica il rispetto delle norme demaniali vigenti e delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione e in caso di comportamenti del concessionario non in linea con tali disposizioni, può disporre la sospensione, la revoca totale o parziale o la decadenza della concessione stessa, a seconda della gravità dei fatti.

#### **Art. 25 – Sospensione, revoca e decadenza**

1. Il Responsabile del Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” può sospendere la concessione per un periodo da 1 a 6 mesi:
  - a) in via cautelare, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di revoca e decadenza;
  - b) nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione degli addetti di cui al precedente art. 24, comma 1 e di mancata ottemperanza alle ulteriori richieste di documentazione da parte dell’amministrazione;
  - c) nel caso di segnalazioni dei competenti organi di vigilanza inerenti al mancato rispetto delle norme demaniali vigenti e delle prescrizioni contenute nell’atto di concessione e in caso di comportamenti del concessionario non in linea con tali disposizioni, fuori dai casi per i quali è prevista la revoca o la decadenza;
  - d) per tutti gli altri casi di particolare gravità ed urgenza, adeguatamente motivati.
2. Il provvedimento di revoca, totale o parziale, della concessione è adottato dal Responsabile del Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” ai sensi dell’art. 42 del Codice della Navigazione e secondo le procedure di cui all’art. 26 del relativo Regolamento di Esecuzione.
3. Nei casi previsti dall’art. 47 del Codice della Navigazione e, in particolare, qualora il concessionario non utilizzi l’area in concessione o non vi svolga l’attività per la quale è stata concessa o la utilizzi per finalità diverse da quelle previste nell’atto concessorio o venga riscontrata una diversa conduzione dell’area data in concessione, oppure risultino violazioni ad obblighi imposti da norme di legge o di regolamenti, il Responsabile del Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca”, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. 9 del 2002, adotta i provvedimenti di declaratoria di decadenza della concessione secondo le procedure di cui all’art. 26 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione. Alla declaratoria di decadenza si provvede anche nei casi di recidiva nelle violazioni.

#### **Art. 26 – Disposizioni in ordine alla traslazione di aree in concessione corrispondenti a tratti dei canali navigabili e sub-lagunari.**

1. Alcuni tratti dei canali navigabili e sub-lagunari utilizzati per la navigazione sono attualmente ricompresi all’interno di specchi acquei in concessione per attività di molluschicoltura, seppure tali aree non possano essere utilizzate a scopo produttivo e debbano essere mantenute completamente libere per la navigazione e, conseguentemente, non siano conteggiate ai fini del rispetto dei requisiti riguardanti i mq. per addetto.

2. Al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione, le imprese concessionarie che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 3, possono presentare istanza di traslazione delle superfici in concessione corrispondenti ai canali con le relative aree di rispetto, demandando al Responsabile del Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" l'adozione del provvedimento con cui saranno individuati esattamente i canali sub-lagunari interessati, sentita la competente Autorità marittima, le modalità ed i termini per la traslazione di suddette aree.

**Art. 27 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto, si fa espresso rinvio al Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e al relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, oltre che alle leggi speciali tempo per tempo vigenti nelle materie di interesse.